



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 852 del 02/08/2024

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DA REALIZZARSI SULL'ACQUEDOTTO ALIMENTATO DALLE SORGENTI "CURNIN", IN TERRITORIO DEI COMUNI DI MAZZO DI VALTELLINA E GROSOTTO (SO).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21 dicembre 2023, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, edilizia scolastica e patrimonio".

PREMESSO CHE:

- con determinazione di questa Provincia n. 1590 del 28.11.2011, è stata assentita al Comune di Mazzo di Valtellina (C.F. e P. IVA 00114980147) la concessione a derivare acqua da n. 4 sorgenti denominate "Curnin", ubicate in territorio dei Comuni di Grosotto e Mazzo di Valtellina (SO), ad uso plurimo (potabile ed idroelettrico). La concessione è regolata dalle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 19 ottobre 2011 n. 4506 di rep., registrato a Sondrio l'8 novembre 2011 al n. 25 serie 2;
- l'art. 10 del richiamato disciplinare di concessione fissava, tra l'altro, i termini per la conclusione dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico;
- con determinazione n. 1096 del 21/10/2014, su richiesta del concessionario, è stata concessa la proroga, fino al 15 novembre 2019, del predetto termine per la conclusione dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico;
- con determinazione n. 949 del 11/10/2017 è stata assentita l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto, confermando la data del 15 novembre 2019 quale termine per la conclusione dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico. Detto termine è poi stato prorogato, su richiesta del concessionario, fino al 15 novembre 2022 (determinazione n. 1277 del 18/12/2019);
- con determinazione n. 311 del 07/04/2022, è stata assentita l'ulteriore proroga, fino al 11 ottobre 2023, del termine previsto per la conclusione dei lavori e fino al 11 ottobre 2024 di quello per la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico;

- con determinazione n. 998 del 18/09/2023, è stata assentita la quarta proroga, fino al 11 aprile 2024, del termine previsto per la conclusione dei lavori, lasciando invariato al 11 ottobre 2024 quello per la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico;
- con determinazione n. 275 del 11/03/2024, è stata assentita la quinta proroga, fino al 11 ottobre 2024, del termine previsto per la conclusione dei lavori, lasciando invariato al 11 ottobre 2024 quello per la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico;

CONSIDERATO CHE:

- con istanza prot. n. 3279 del 26/06/2024, il Comune di Mazzo di Valtellina ha chiesto la proroga sino al 11 ottobre 2025 del termine previsto per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico e per la messa in esercizio dello stesso. L'istanza è stata presentata ai sensi del comma 1 dell'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21 (Decreto Ucraina) convertito con modificazioni nella Legge 20/05/2022 n. 51, modificato dal DL n. 198 del 29/12/2022 convertito con modificazioni nella legge 24/02/2023 n. 14, e dal DL 9/12/2023 n. 181 convertito con modificazioni nella Legge 02/02/2024 n. 11, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento di materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi;
- l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto, è stata assentita prima del 30/06/2024 e che i termini di ultimazione dei lavori stabiliti nel provvedimento stesso e già prorogati fino al 11 ottobre 2024, non sono ancora decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga, come previsto dal citato Decreto Ucraina;
- con nota prot. 22642 del 15/07/2024, è stato chiesto alle amministrazioni, enti e società, già coinvolti nel procedimento che portò al rilascio dell'autorizzazione "unica" di cui alla sopracitata determinazione di n. 949/2017, di esprimersi in merito all'ulteriore proroga richiesta dal Comune concessionario;
- nei tempi previsti, le predette amministrazioni, enti e società coinvolte nel procedimento, non hanno fatto pervenire alcuna indicazione.

RITENUTO pertanto, su proposta conforme del competente responsabile di servizio/Responsabile del procedimento di istruttoria ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, che si possa assentire l'ulteriore proroga richiesta dal Comune concessionario.

recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi.

DETERMINA

1. di assentire la proroga **fino al 11 ottobre 2025**, ai sensi del comma 1 dell'art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21 (Decreto Ucraina) convertito con modificazioni nella Legge 20/05/2022 n. 51, modificato dal DL n. 198 del 29/12/2022 convertito con modificazioni nella legge 24/02/2023 n. 14, e dal DL 9/12/2023 n. 181 convertito con modificazioni nella Legge 02/02/2024 n. 11, del termine previsto per la conclusione dei lavori e per la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico in argomento. Tale proroga aggiorna i termini analoghi già previsti sia dall'art. 10 del disciplinare di concessione rep. 4506 del 19/10/2011, sia dal punto 7 dell'autorizzazione unica (determinazione n. 949/2017);
2. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto il 19 ottobre 2011, ivi compresa la durata della concessione, e nel provvedimento di autorizzazione unica del 11 ottobre 2017;
3. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica al Comune concessionario, ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che copia della presente determinazione sarà altresì trasmessa, quale conclusione del procedimento, a tutte le amministrazioni, enti e società, già coinvolti nel procedimento che portò al rilascio dell'autorizzazione n. 949/2017;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale on-line e all'Albo pretorio dei Comuni di Mazzo di Valtellina e Grosotto (SO), per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso sul BURL. E'

fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente